

colo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308; al quarto comma attribuisce al Ministero dell'industria il compito di approvare la convenzione-tipo che regolerà la cessione, lo scambio, la produzione per conto terzi ed il vettoriamiento; al quinto comma affida al Comitato interministeriale dei prezzi il compito di determinare i relativi corrispettivi (...).

Dal quadro normativo così definito appare possibile per un *soggetto* che abbia la disponibilità, ovvero che abbia una quota di partecipazione in un impianto di produzione, utilizzare per uso proprio la quota dell'energia elettrica prodotta corrispondente alla quota di partecipazione.

Ciò che rileva, quindi, non è la veste giuridica del "soggetto" (non avendo rilievo, infatti, l'eventuale organizzazione in forma associativa), ma il suo configurarsi quale utilizzatore di un impianto di generazione di energia elettrica da fonte rinnovabile o assimilata che intende produrre energia e consumarla per il proprio fabbisogno.

L'articolo 23 della legge n. 9/91, nel disciplinare la circolazione dell'energia elettrica prodotta da impianti utilizzanti fonti rinnovabili ed assimilate, prevede che, al di fuori del caso di uso proprio, la libera circolazione all'interno di consorzi e società consorziali fra imprese e fra dette imprese, consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, aziende speciali degli enti locali e società concessionarie di pubblici servizi dagli stessi assunti, limitatamente ad esigenze di autoproduzione, ovvero aziende di cui al Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, recante "Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province", possa avvenire solo previa autorizzazione del Ministro dell'industria, sulla base di criteri di economicità e di valutazione delle esigenze produttive.

4.2 L'applicabilità delle norme

Nella norma in esame la necessità dell'autorizzazione discende dal fatto che la libera circolazione, in quanto vero e proprio trasferimento di energia elettrica tra soggetti individuati, costituisce una deroga alla riserva — esistente fino all'entrata in vigore del decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 (di seguito: decreto legislativo di attuazione della direttiva 96/92/CE) — a favore dell'Enel in materia di cessione di energia elettrica a terzi.

Diversamente, nel caso del Consorzio Bardonecchia, l'energia elettrica prodotta sarà consumata, secondo quanto risulta dalla documentazione acquisita, solo dai soci del consorzio ed in misura corrispondente alle rispettive quote di partecipazione: il che concreta un caso di *uso proprio* dell'energia e non di *libera circolazione* della stessa. Fattispecie, questa, che non rientra, invero, nell'ipotesi contemplata dall'articolo 23 della legge n. 9/91, ma in quella di cui al precedente articolo 22 che, come è noto, non prevede la necessità dell'autorizzazione ministeriale.

Dall'esame della normativa sopra richiamata emerge, quindi, la illegittimità del rifiuto opposto dall'Enel alla prestazione dei servizi richiesti dal Consorzio Bardonecchia.

Peraltro, è nota l'operatività, tra l'Enel e soggetti aventi la medesima natura giuridica del Consorzio richiedente, di convenzioni di vettoriamiento e scambio, nelle cui premesse viene riconosciuto che l'impianto, la cui "...energia elettrica prodotta ... è di competenza esclusiva dei soci consorzisti nei limiti delle relative quote comunicate...", rientra nel regime giuridico di cui all'articolo 22 della legge n. 9/91. In tali casi, l'Enel non ha mai ritenuto che l'autorizzazione ministeriale, ex articolo 23 della legge n. 9/91, fosse necessario presupposto per la stipula delle relative convenzioni. Ciò posto, risulta difficilmente comprensibile il fatto che l'Enel, nel caso di specie,

sostenga la tesi opposta arrivando ad attribuire al silenzio del Ministero dell'industria sulla richiesta di parere avanzata dal Consorzio Bardonetto sulla necessità o meno dell'autorizzazione per i consorzi *pro quota* l'adesione alla propria tesi.

Il rifiuto dell'Enel di prestare al Consorzio Bardonetto i servizi di rete richiesti è altresì in contrasto con gli obblighi di interesse economico generale di cui all'articolo 5 della Convenzione di concessione 28 dicembre 1995 (Obblighi del servizio universale) dove, espressamente, vengono imposte all'Enel, in quanto soggetto concessionario, le *obbligazioni di interesse economico generale* derivanti dalle disposizioni della legge n. 9/91 in materia di scambio, vettoriamento e cessione nonché l'obbligo di osservare il principio della *parità di trattamento* tra i soggetti richiedenti. Le obbligazioni connesse all'accesso alla rete, ai sensi dell'articolo 3 dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 96/92/CE, permarranno in capo all'Enel fino alla costituzione della società per azioni che assumerà la funzione di gestore della rete di trasmissione nazionale.

Con l'entrata in operatività della prevista nuova organizzazione del sistema elettrico viene completamente liberalizzata l'attività di produzione e vendita di energia elettrica e conseguentemente viene attribuito il diritto di accesso alla rete a tutti i soggetti che ne facciano richiesta, nel rispetto delle regole tecniche e delle condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione fissate dall'Autorità; senza che sia necessario alcun atto autorizzativo. Dal che consegue l'implicita abrogazione della norma contenuta nell'articolo 23 della legge n. 9/91.

Il Consorzio Bardonetto risulta, poi, in possesso dei requisiti risultanti dallo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 96/92/CE per l'esercizio dell'attività di autoproduzione (articolo 2, comma 2) laddove *"l'autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio... nonché per uso ... degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili..."*. In definitiva, dalla norma appena richiamata è dato desumere che non sia più necessario un atto autorizzativo alla libera circolazione in ambito consortile e che l'energia elettrica prodotta dallo stesso debba provenire da impianti utilizzanti esclusivamente fonti rinnovabili. Il che è ulteriore conferma dell'implicita abrogazione dell'articolo 23 della legge n. 9/91.

4.3 Modalità per l'accesso al servizio di vettoriamento

Per quanto attiene alle modalità di accesso alla rete, la normativa di riferimento è oggi contenuta nella deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 dell'1 marzo 1999 (di seguito: deliberazione n. 13/99). Tale deliberazione definisce le condizioni tecnico-economiche di accesso alle reti e di uso delle stesse relativamente alle destinazioni dell'energia elettrica consentite dalla legge individuando, tra l'altro, le modalità di erogazione del servizio di vettoriamento.

La deliberazione n. 13/99 costituisce, quanto alla materia in questione, il sopravvenuto riferimento normativo dal quale, pertanto, non può prescindersi anche nella valutazione della fattispecie in esame, non potendosi fare a meno, nella vigenza della nuova disciplina di accesso ai servizi di rete, di attribuire alla richiesta avanzata dal Consorzio Bardonetto gli effetti oggi derivanti dalla normativa sopravvenuta.

La richiesta presentata dal Consorzio Bardonetto, infatti, si configura come "pendente" alla data di entrata in vigore della deliberazione n. 13/99 e, pertanto, in applicazione del principio generale della conservazione degli atti e dei procedimenti, costituisce, con il rifiuto opposto dall'Enel, presupposto per l'intervento dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della medesima deliberazione, diret-

to eventualmente ad ordinare al soggetto, che in via transitoria è responsabile della gestione della rete di trasmissione nazionale, di *dar seguito alla richiesta di vettoriamiento*, una volta verificato che il servizio richiesto sia compatibile con *la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale*.

La sequenza temporale degli atti del procedimento e l'innestarsi della disciplina sopravvenuta in ordine alle condizioni tecnico-economiche di accesso alle reti consente di valutare come positivamente assolti gli oneri connessi al principio del contraddittorio. L'Enel, infatti, avrebbe potuto dedurre, nella memoria trasmessa in data 2 marzo 1999, il proprio rifiuto alle richieste del Consorzio Bardonetto anche con riferimento al parametro della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale che solo, secondo la nuova disciplina, avrebbe giustificato il rigetto della richiesta.

5. Conclusioni

Ne consegue, che la richiesta del Consorzio Bardonetto presenta le condizioni previste dal quadro normativo vigente per l'accesso ai servizi di vettoriamiento, scambio e ritiro delle eccedenze e risulta compatibile con l'assetto definito dallo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 96/92/CE.

Le risultanze dell'istruttoria complessivamente svolta non evidenziano, inoltre, elementi in fatto ed in diritto tali da far venire meno gli obblighi previsti dal quadro di riferimento sopra delineato.

Inoltre si può evidenziare come l'intervento dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95 e per gli effetti dell'articolo 4, comma 5, della deliberazione n. 13/99, sia in linea con un'interpretazione più volte ribadita dalla stessa Autorità in merito alla identificazione della categoria degli *utenti*: tali dovendosi intendere non già e non solo quelli finali, destinatari del servizio di fornitura di energia elettrica, ma tutti i soggetti che si avvalgono delle attività connesse al servizio elettrico inteso nelle sue varie fasi di filiera.

Pertanto, si ritiene che l'Enel non stia correttamente applicando la normativa sopra richiamata e tenga un comportamento lesivo nei confronti dei diritti del Consorzio Bardonetto;

Ritenuto che tale comportamento potrebbe cagionare un danno economico allo stesso Consorzio Bardonetto qualora l'Enel insistesse nell'opporvi alla richiesta dei servizi di vettoriamiento, scambio e ritiro delle eccedenze richiesti;

Ritenuto che il comportamento dell'Enel nei confronti del Consorzio Bardonetto costituisca presupposto per l'adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d) della legge n. 481/95 e per gli effetti dell'articolo 4, comma 5, della deliberazione n. 13/99;

Su proposta del prof. Sergio Garribba, nella sua posizione di Relatore designato nell'istruttoria formale di cui alla delibera n. 138/98,

ORDINA

All'Enel Spa, con sede legale in via G. B. Martini 3, Roma, di dar seguito, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 14 novembre 1995, n. 481 e per gli effetti dell'articolo 4, comma 5, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elet-

trica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, alle richieste di vettoriamiento, scambio e ritiro delle eccedenze dell'energia elettrica prodotta dall'impianto idroelettrico denominato "centrale di Bardonetto", sito in comune di Locana, frazione Bardonetto (Torino) avanzate dal Consorzio Bardonetto, con sede legale in corso Duca degli Abruzzi 14, 10128 Torino, inviando le relative proposte contrattuali.

DELIBERA

Di comunicare il presente provvedimento all'Enel Spa, via G. B. Martini 3, 00198 Roma e al Consorzio Bardonetto, corso Duca degli Abruzzi 14, 10128 Torino, mediante invio di plico raccomandato con ricevuta di ritorno;

Di informare, altresì, l'Enel Spa che la mancata ottemperanza a quanto sopra disposto costituisce presupposto per l'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire;

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso avanti il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il termine di 60 (sessanta giorni) dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento.

Delibera 14 aprile 1999, n.42

DIRETTIVA PER LA TRASPARENZA DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE DEI CONSUMI DI GAS DISTRIBUITO A MEZZO DI RETE URBANA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 12, LETTERE H) ED L), DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1995, N. 481 (DELIBERAZIONE N. 42/99)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 aprile 1999,

Premesso che:

- l'art. 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995 n. 481 (di seguito: legge n.481/95) prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori;
- l'art. 2, comma 12, lettera l) della legge n. 481/95 assegna all'Autorità la funzione di pubblicizzare e diffondere la conoscenza dello svolgimento dei servizi dalla stessa regolati al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi e finali;

Visti:

- il titolo II, art.21 e il titolo VI art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 633, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n.292 dell'11 novembre 1972;
- il decreto del Ministro della finanze 16 dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 349 del 22 dicembre 1980;
- il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n.802, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n.302 del 12 agosto 1982;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi del 9 dicembre 1988, n. 24/88 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 292 del 14 dicembre 1988;
- l'art. 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 novembre 1991, n. 25/1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 276 del 25 novembre 1991, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio

e dell'artigianato 13 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 97 del 28 aprile 1997 e dalla deliberazione dell'Autorità 23 aprile 1998, n. 41/98 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 100 del 2 maggio 1998;

- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 303 del 28 dicembre 1993, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 184 del 8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 300 del 23 dicembre 1996;

- l'art. 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

- il capo 1, art. 1, comma 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

Vista la delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97, con cui sono state approvate Disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione di decisioni di competenza dell'Autorità;

Vista la delibera dell'Autorità 9 settembre 1998, n. 116/98 (di seguito: delibera n. 116/98) con cui è stato avviato un procedimento per l'adozione di un provvedimento recante direttive concernenti la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di gas distribuito a mezzo di rete urbana;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla definizione di una direttiva sui contenuti e sulla forma dei documenti di fatturazione dei consumi di gas distribuito a mezzo di rete urbana al fine di migliorarne la trasparenza;

DELIBERA

Art. 1 Documento di fatturazione

- 1.1 I soggetti esercenti il servizio di distribuzione di gas a mezzo di rete urbana (di seguito: soggetti esercenti) sono tenuti ad emettere, per i consumi di gas distribuito a mezzo di rete urbana per usi civili, compresi i consumi per usi industriali ed artigianali fino a 200.000 mc/anno un documento di fatturazione (di seguito: bolletta), conforme ai criteri di trasparenza fissati dalla presente direttiva.
- 1.2 Le informazioni agli utenti di cui ai titoli II e III della presente direttiva possono essere riportate integralmente o in parte dai soggetti esercenti su fogli diversi da quelli che documentano i consumi, nel rispetto degli obblighi di informazione previsti dai medesimi titoli.

TITOLO I - Trasparenza per la parte relativa ai consumi nella bolletta del gas distribuito a mezzo di rete urbana**Art. 2** Tariffe e codici di utenza

- 2.1 I soggetti esercenti indicano nella bolletta la codificazione o la denominazione delle tariffe previste dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n.16/93 e sue successive modificazioni e integrazioni attualmente definiti come "T1 - cottura cibi e produzione acqua calda", "T2 - riscaldamento individuale e uso promiscuo", "T3 - altri usi (riscaldamento centralizzato, artigiani e piccole industrie con consumi fino a 100.000 mc/anno)" e "T4 - artigiani e piccole industrie con consumi da 100.000 a 200.000 mc/anno".
- 2.2 È ammesso l'uso di codici aziendali solo relativamente alle sottocategorie che identificano i diversi utilizzi del gas previsti come "T3 - altri usi", laddove questi siano compatibili con le normative vigenti.

Art. 3 Periodo di riferimento della fatturazione

- 3.1 La bolletta indica il periodo a cui si riferisce la fatturazione, i termini di scadenza del pagamento, le modalità di rilevazione dei consumi adottate dal soggetto esercente (in particolare: lettura diretta, autolettura da parte dell'utente, acconto su lettura stimata sulla base dei consumi relativi ad un periodo precedente, altra modalità) e la data delle due ultime letture (tanto nel caso in cui siano effettive, quanto nel caso in cui siano state effettuate dall'utente).
- 3.2 Nel caso in cui il soggetto esercente ricorra ad una fatturazione stimata in base ai consumi storici dell'utente, prevedendo congruagli una o due volte l'anno a seguito di lettura diretta, la bolletta indica il periodo di riferimento e il tipo di rilevazione, mentre le date delle ultime due letture vengono riportate nella bolletta contenente il congruaglio.

Art. 4 Unità di misura

- 4.1 La fatturazione dei consumi viene effettuata in lire per metro cubo standard (L/mc). Resta invariato quanto previsto dai provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n.16 e 14 novembre 1991, n.25 in tema di definizione e adeguamento delle tariffe per il gas metano.
- 4.2 Nella parte della bolletta contenente le informazioni di cui al titolo III della presente direttiva sono riportati i fattori di conversione tra unità di misura di volume (in metri cubi standard o mc) e unità di misura di potere calorifico (in milioni di calorie o Mcal) così come definite dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 23 aprile 1998, n. 41/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5 **Addebito per quota fissa**

La quota fissa, ove prevista dai provvedimenti tariffari in vigore, viene espressa in lire qualora si tratti di somma prestabilita ed indipendente dai consumi, ovvero in L/mc qualora la somma sia definita in proporzione ai consumi dell'utente.

Art. 6 **Addebiti per imposte**

La bolletta riporta separatamente dalla tariffa l'indicazione delle imposte e delle aliquote, distinte per ogni imposta, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e dal decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398.

Art. 7 **Separazione della fatturazione dei consumi dalla fatturazione di altri oneri**

7.1 I corrispettivi dovuti per causali diverse dalla fatturazione dei consumi, quali gli interventi per la riparazione di guasti, per la verifica dei misuratori, per lo spostamento dei misuratori o altri interventi a richiesta dell'utente, possono essere fatturati nella bolletta distinguendone gli importi da quelli relativi ai consumi. È facoltà dell'utente chiedere una fatturazione separata dei corrispettivi dovuti per i suddetti interventi al momento della richiesta o dell'effettuazione dei lavori. In caso di fatturazione congiunta, i soggetti esercenti segnalano agli utenti la possibilità di provvedere al pagamento degli importi dovuti per causali diverse dalla fatturazione dei consumi in maniera disgiunta, con l'indicazione delle modalità di pagamento.

7.2 Gli importi dovuti per oneri di sollecito, per interessi moratori o penalità, per anticipi sui consumi o per adeguamento dei medesimi anticipi, sono indicati nella bolletta separatamente dai corrispettivi per i consumi. Le voci soggette a imposta sul valore aggiunto sono poste in evidenza.

7.3 Per gli importi dovuti a titolo di interessi moratori o di penalità la bolletta indica il totale, il tasso di interesse ed il periodo di tempo su cui si applica il medesimo tasso.

Art. 8 **Situazione dei pagamenti relativi alle bollette precedenti**

La bolletta riporta la situazione dei pagamenti delle bollette precedenti, indicando l'eventuale esistenza di bollette che non risultano pagate dall'utente. Sono esclusi dall'osservanza di questo obbligo i soggetti esercenti con periodicità di fatturazione inferiore al bimestre.

Art. 9 Fatturazione in euro

Ai soggetti esercenti si applicano le disposizioni contenute al titolo IV del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. I soggetti esercenti che fino al 31 dicembre 2001 decidono di non adottare l'euro come moneta di conto, possono riportare nella bolletta l'importo dei pagamenti da effettuare in euro oltre che in lire.

TITOLO II - Informazioni relative alle modalità di pagamento e alla sospensione della fornitura per gli utenti morosi**Art. 10** Modalità di pagamento

10.1 La bolletta riporta le modalità di pagamento che l'utente è tenuto a seguire. Per quanto riguarda il pagamento presso gli sportelli del soggetto esercente, devono essere indicati sia l'indirizzo, sia gli orari di apertura degli sportelli vicini all'utente.

10.2 La bolletta contiene un recapito a cui l'utente può rivolgersi per ricevere eventuali chiarimenti in merito alla fatturazione.

Art. 11 Effetti del ritardato pagamento

11.1 La bolletta indica il tasso di interesse di mora che viene applicato dal soggetto esercente sul debito in presenza di un pagamento oltre il termine di scadenza. Di norma la bolletta indica il valore totale del tasso di interesse su base annua. In presenza di un tasso di interesse variabile, sono indicate le sue caratteristiche di variabilità.

11.2 Qualora il soggetto esercente, nel caso di pagamento oltre il termine di scadenza, richieda il pagamento di una penalità sul debito, la bolletta specifica l'ammontare della penale e il periodo a cui tale penale si riferisce.

11.3 La bolletta riporta il tempo minimo che intercorre tra la scadenza indicata in bolletta per il pagamento e la possibile interruzione della fornitura all'utente moroso.

Art. 12 Comunicazione dell'avvenuto pagamento

La bolletta in cui sia indicata l'esistenza di situazioni di mancato pagamento di bollette precedenti definisce le modalità di comunicazione da parte dell'utente al soggetto esercente dell'avvenuto pagamento al fine di evitare la sospensione della fornitura, nonché altri effetti della mancata comunicazione.

Art. 13 **Distacco per morosità**

Qualora siano indicate situazioni di mancato pagamento, la bolletta informa l'utente circa le procedure che il soggetto esercente segue prima di procedere al distacco, e informa altresì l'utente circa il costo delle operazioni di sospensione e di riattivazione della fornitura. L'adempimento di tali obblighi non esime il soggetto esercente dal riportare le medesime informazioni nelle lettere di sollecito inviate all'utente moroso.

TITOLO III - Altre informazioni all'utente**Art. 14** **Pronto intervento**

14.1 La bolletta riporta uno o più recapiti telefonici per la chiamata dei servizi di pronto intervento, a cui l'utente può rivolgersi in qualsiasi momento. Non sono ammesse note di rinvio ad altri strumenti informativi.

14.2 Il soggetto esercente può riportare nella bolletta le principali norme di sicurezza relative all'utilizzo del gas.

Art. 15 **Copertura assicurativa**

Qualora sia in vigore una copertura assicurativa a favore dell'utente per rischi derivanti da incidenti o eventi lesivi che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas, la bolletta segnala l'esistenza di tale copertura assicurativa almeno una volta all'anno. Viene altresì riportato nella bolletta un recapito telefonico affinché l'utente possa ottenere informazioni a tale riguardo.

Art. 16 **Carta dei servizi**

I soggetti esercenti segnalano nella bolletta, almeno una volta all'anno, l'esistenza della Carta dei servizi adottata ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994, indicando le modalità con cui l'utente può ottenerne copia e un recapito telefonico a cui rivolgersi per la richiesta di informazioni.

Art. 17 **Informazioni su aggiornamenti tariffari
e su caratteristiche della fornitura**

17.1 La bolletta riporta per esteso la denominazione del codice tariffario, qualora questa non sia riportata nella parte relativa ai consumi, come previsto al titolo I, art. 2, comma 1 della presente direttiva.

17.2 La bolletta riporta nella parte riservata alle informazioni la nota sul rapporto tra volume erogato ed energia fornita espresso in potere calorifico così come previsto all'art. 4 della presente direttiva.

17.3 La bolletta indica eventuali variazioni delle tariffe come stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas successivamente all'emissione dell'ultima bolletta.

TITOLO IV - Disposizioni generali e finali

Art. 18 Disposizioni per i soggetti esercenti multiservizio

18.1 I soggetti esercenti multiservizio che, oltre alla distribuzione di gas a mezzo di rete urbana, forniscono altri servizi, sono tenuti ad adeguare i loro documenti di fatturazione alle norme contenute nella presente direttiva per quanto riguarda la bolletta del gas.

18.2 I soggetti esercenti multiservizio che effettuano la fatturazione congiunta di più servizi, segnalano nella bolletta agli utenti la possibilità di provvedere al pagamento degli importi relativi ai consumi di gas in maniera distinta, con l'indicazione dei tempi e delle modalità da seguire per il pagamento.

Art. 19 Protezione dei dati personali

La bolletta viene formulata e recapitata con modalità che rispondono a quanto previsto in materia di protezione dei dati personali al capo I, art. 1, comma 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 20 Tempi di attuazione

I soggetti esercenti sono tenuti ad adeguare la loro bolletta a quanto stabilito dalla presente direttiva entro un periodo massimo di centottanta (180) giorni dalla pubblicazione della stessa. Per motivate esigenze relative all'adeguamento dei sistemi informativi, i soggetti esercenti possono chiedere all'Autorità una proroga per un periodo comunque non superiore ai novanta (90) giorni. La proroga deve essere richiesta entro centoventi (120) giorni dalla pubblicazione della presente direttiva e si considera rilasciata se l'Autorità non si pronuncia entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 21 Pubblicazione

La presente direttiva viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore dalla data della pubblicazione.

Delibera 22 aprile 1999, n. 52

CRITERI PER L'INDICIZZAZIONE DELLE TARIFFE, PER LA PARTE RELATIVA AL COSTO DELLA MATERIA PRIMA, NEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI GAS A MEZZO DI RETI URBANE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 aprile 1999,

Premesso che:

- l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha avviato, con delibera 23 aprile 1998, n. 40/98 (di seguito: delibera n. 40/98), procedimento per la formazione del provvedimento in materia di fissazione e aggiornamento, in relazione all'andamento del mercato, delle tariffe del servizio gas così come previsto dall'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- l'articolo 1 della deliberazione dell'Autorità 23 aprile 1998, n. 41/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 100 del 2 maggio 1998 per l'adeguamento periodico delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo rete urbana (di seguito: deliberazione n. 41/98) ha modificato il terzo, quarto e quinto comma del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 novembre 1991, n. 25/1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 275 del 25 novembre 1991;
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 1999 n. 26/99 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 48 del 27 febbraio 1999 dispone che l'articolo 1 della deliberazione n. 41/98 trova applicazione fino al 30 aprile 1999;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1947, n. 283 e il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626;

Visto:

- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/1993 (di seguito: provvedimento CIP n. 16/1993), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 303 del 28 dicembre 1993, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 300 del 23 dicembre 1996;

- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 novembre 1991, n. 25, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 276 del 25 novembre 1991, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 97 del 28 aprile 1997;

Considerate le informazioni e gli elementi conoscitivi acquisiti nel corso del procedimento per la formazione del provvedimento di cui alla delibera n. 40/98;

Ritenuto che:

- sia necessario introdurre nuovi criteri di indicizzazione delle tariffe, per la parte relativa al costo della materia prima, nel servizio di distribuzione dei gas a mezzo di reti urbane, tali da riflettere l'andamento dei mercati delle materie prime energetiche;
- i criteri, a tal fine individuati nell'ambito del procedimento per la formazione delle tariffe del servizio del gas così come previsto dall'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/95, siano coerenti con la metodologia tariffaria stabilita dal provvedimento CIP n. 16/1993 e sue successive modifiche e integrazioni;

DELIBERA:

Articolo 1 Indicizzazione delle tariffe del gas naturale distribuito a mezzo di rete urbana per la parte relativa al costo della materia prima

- 1.1 Le tariffe del gas naturale distribuito a mezzo di rete urbana sono aggiornate il primo giorno di ciascun bimestre, con inizio dei bimestri l'1 gennaio di ciascun anno, al verificarsi delle condizioni previste nei seguenti commi.
- 1.2 Prima dell'inizio di ciascun bimestre viene calcolato l'indice dei prezzi di riferimento I_t composto da:

$$I_t = a \cdot GASOLIO_t / GASOLIO_0 + b \cdot BTZ_t / BTZ_0 + c \cdot GREGGIO_t / GREGGIO_0$$

dove:

- a) a è il peso attribuito all'indice del prezzo del gasolio, pari a 0,49;
- b) $GASOLIO_t$ è la media, riferita al periodo intercorrente tra il settimo ed il penultimo mese precedente la data di aggiornamento delle tariffe, delle medie mensili delle quotazioni CIF Med Basis del gasolio 0.2, pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per tonnellata metrica e trasformate in L/kg considerando la media mensile dei valori del cambio euro / dollaro calcolata dall'Ufficio italiano cambi e applicando la parità lira / euro (1936,27);

- c) $GASOLIO_0$ è il valore base di $GASOLIO$, relativo al periodo 24 giugno – 23 dicembre 1998, pari a 186,8 L/kg;
 - d) b è il peso attribuito all'indice del prezzo dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo, pari a 0,38;
 - e) BTZ_t è la media, riferita al periodo intercorrente tra il settimo ed il penultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni CIF Med Basis dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo, pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per tonnellata metrica e trasformate in L/kg, considerando la media mensile dei valori del cambio euro / dollaro calcolata dall'Ufficio italiano cambi e applicando la parità lira / euro (1936,27);
 - f) BTZ_0 è il valore base di BTZ relativo al periodo 24 giugno – 23 dicembre 1998, pari a 126,3 L/kg;
 - g) c è il peso attribuito all'indice del prezzo del greggio, pari a 0,13;
 - h) $GREGGIO_t$ è la media, riferita al periodo intercorrente tra il settimo ed il penultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni FOB breakeven prices dei greggi Arab Light, Iranian Light, Kirkuk, Kuwait, Murban, Saharan Blend, Zuetina e Brass Blend pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per barile e trasformate in L/kg sulla base di un coefficiente pari a 7,4 barili per tonnellata metrica, considerando la media mensile dei valori del cambio euro / dollaro calcolata dall'Ufficio italiano cambi e applicando la parità lira / euro (1936,27);
 - i) $GREGGIO_0$ è il valore base di $GREGGIO$ relativo al periodo 24 giugno – 23 dicembre 1998, pari a 162,75 L/kg.
- 1.3 Nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice I_t in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento (I_{t-1}), ossia se:

$$\left| \frac{I_t - I_{t-1}}{I_{t-1}} \right| > 0,05$$

le tariffe sono aggiornate apportando una variazione ΔT , positiva o negativa, calcolata mediante la seguente formula:

$$\Delta T = q \times PM_0 \times (I_t - I_{t-1}) \times \frac{PCS}{9200} \quad [L/mc]$$

dove:

- a) PM_0 è il valore base del costo medio di acquisto del gas naturale da parte dei soggetti esercenti il servizio di distribuzione, riconosciuto in tariffa, relativo al bimestre gennaio – febbraio 1999, pari a 293,7 L/mc standard per gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento corrispondente a 9200 kcal/mc standard;
- b) q è un coefficiente pari a 0,38 che misura la quota di PM_0 sottoposta ad indicizzazione, tenendo conto del gas non contabilizzato;
- c) PCS è il potere calorifico superiore misurato in kcal/mc standard. Quando il suo valore effettivo non si discosta di oltre il 5% dal valore di riferimento, pari a 9200 kcal/mc standard, si assume quest'ultimo valore.

Articolo 2 Indicizzazione delle tariffe dei gas
di petrolio liquefatti e di altri gas
distribuiti a mezzo di rete urbana per
la parte relativa al costo della
materia prima

- 2.1 Le tariffe dei gas di petrolio liquefatti e di altri gas distribuiti a mezzo di rete urbana sono aggiornate il primo giorno di ciascun bimestre, con inizio dei bimestri l'1 gennaio di ciascun anno, al verificarsi delle condizioni previste nei seguenti commi.
- 2.2 Con riferimento ai gas di petrolio liquefatti, prima dell'inizio di ciascun bimestre viene calcolato l'indice dei prezzi di riferimento J_t , composto da:

$$J_t = \frac{PROPANO_t}{PROPANO_0}$$

dove:

- a) $PROPANO_t$ è la media riferita al periodo intercorrente tra il penultimo e l'ultimo mese precedente la data dell'aggiornamento delle quotazioni mensili del propano pubblicate da Platt's LP Gaswire nel paragrafo postings/contracts alle voci FOB N Sea: BPAP, FOB Algeria, FOB S Arabia, espresse in dollari per tonnellata metrica e trasformate in L/kg considerando la media, dal giorno 15 del terzo mese al giorno 14 dell'ultimo mese precedente la data dell'aggiornamento delle tariffe, dei valori giornalieri del cambio euro/dollaro rilevati dall'Ufficio italiano cambi, considerando i soli giorni di quotazione del dato, e applicando la parità lira/euro (1936,27);
- b) $PROPANO_0$ è il valore base di $PROPANO$ relativo al periodo gennaio – febbraio 1999, pari a 227,03 L/kg.
- 2.3 Nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice J_t in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento (J_{t-1}), ossia se:

$$\left| \frac{J_t - J_{t-1}}{J_{t-1}} \right| > 0,05$$

le tariffe sono aggiornate apportando una variazione ΔT , positiva o negativa, calcolata mediante la seguente formula:

$$\Delta T = q_p \times PROPMC_0 \times (J_t - J_{t-1}) \times \frac{PCS_p}{23900} \quad [L/mc]$$

dove:

- a) q_p è un coefficiente, pari a 1,036, che misura la quota del gas non contabilizzato;

b) $PROPMC_o$, pari a 452,17 L/mc standard, è il valore di $PROPANO_o$ già indicato alla lettera b) del comma 2.2, convertito in L/mc standard per gas propano commerciale con potere calorifico superiore pari a 12000 kcal/kg (23900 kcal/mc standard);

c) PCS_p è il potere calorifico superiore effettivo del gas distribuito, espresso in kcal/mc standard.

2.4 Ai gas manifatturati, composti in prevalenza da propano, si applica l'indicizzazione prevista dai commi 2.1, 2.2 e 2.3 della presente deliberazione, utilizzando in luogo di PCS_p l'effettivo potere calorifico superiore standard del gas distribuito.

2.5 Ai gas provenienti da processi di raffinazione e ai gas manifatturati composti in prevalenza da gas naturale, si applica l'indicizzazione prevista dall'articolo 1 della presente deliberazione utilizzando in luogo di PCS l'effettivo potere calorifico superiore standard del gas distribuito.

Articolo 3 Pubblicazione degli aggiornamenti tariffari

3.1 Gli esercenti del servizio di distribuzione dei gas a mezzo di reti urbane devono indicare le tariffe aggiornate nei documenti di fatturazione inviati agli utenti, e provvedono a dare adeguata pubblicizzazione degli aggiornamenti tariffari.

3.2 Gli esercenti del servizio di distribuzione dei gas a mezzo di reti urbane sono tenuti a comunicare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas una volta l'anno, nel mese di gennaio, le tariffe aggiornate e le variazioni apportate nei dodici mesi precedenti. Essi sono altresì contestualmente tenuti a pubblicare le tariffe in vigore nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma ovvero nel Foglio annunci legali delle province interessate.

Articolo 4 Disposizioni transitorie e finali

4.1 Gli aggiornamenti tariffari determinati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini dell'applicazione della metodologia tariffaria prevista dal provvedimento CIP 23 dicembre 1993, n. 16/1993 e sue successive modifiche ed integrazioni, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

4.2 A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle contenute negli articoli precedenti.

4.3 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed ha vigore dall'1 maggio 1999.